

CONSIGLIO GENERALE 29 NOVEMBRE 2021

Punto 1) Ordine del giorno- Comunicazioni della Presidente

Delibera di adesione di Assimpredil Ance al Protocollo di Legalità ANCE-MINISTERO DELL'INTERNO

Il Consiglio Generale di Assimpredil Ance, nella riunione del 29 novembre 2021, approva l'adesione al Protocollo di Legalità che l'ANCE Nazionale ed il Ministero dell'Interno hanno sottoscritto il 4 agosto 2021, finalizzato a rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese associate aderenti al medesimo Protocollo con i rispettivi subappaltatori/fornitori operanti nei settori di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, commi 52 e ss., della Legge n. 190/2012 (All. 1).

Conseguentemente, l'Associazione si impegna ad adempiere a tutte le previsioni in esso contenute, a rispettare le modalità operative previste nell'allegato tecnico al Protocollo e nelle Linee Guida allegate alla presente (All. 2), e a comunicare ad ANCE Nazionale ed alla Prefettura territorialmente competente, l'avvenuta adesione al Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consiglio Generale

Milano, 29 novembre 2021

Allegati:

- 1) Protocollo ANCE/Ministero dell'Interno
- 2) Linee guida per l'adesione al Protocollo

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

ANCE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

PREMESSO CHE:

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce ad un sano sviluppo del mercato;
- ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) è l'Associazione Nazionale che dal 1946 rappresenta l'industria italiana delle costruzioni, promuovendo e tutelando gli interessi delle imprese edili del settore pubblico e privato e procedendo alla stipula del relativo contratto nazionale di lavoro;
- ANCE si è sempre impegnata nella diffusione della cultura della legalità tra i propri associati, sostenendo opportune iniziative finalizzate a rafforzare l'adozione di comportamenti virtuosi e la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore delle costruzioni, attraverso il rispetto delle regole e della trasparenza nei rapporti economici, sia con contraenti pubblici che privati, garantito dall'applicazione del Codice Etico adottato da ANCE nell'ottobre 2014 e valido per tutte le componenti del sistema associativo;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante al corretto svolgimento delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali nell'economia legale, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese.

CONSIDERATO CHE:

- i riscontri operativi delle Forze di polizia hanno evidenziato la permeabilità del settore delle costruzioni all'infiltrazione mafiosa, soprattutto in taluni ambiti di attività;
- l'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è acquisita attraverso la consultazione di un apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori istituito presso ogni Prefettura. (c.d. "white list");
- l'articolo 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha istituito l'Anagrafe antimafia degli esecutori ove sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni delle aree geografiche individuate dal legislatore;
- l'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dispone che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge n. 190 del 2012, nonché l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30, del decreto-legge n. 189

del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria;

RILEVATO CHE:

- si rende opportuno elevare il livello di attenzione sulle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, anche nei rapporti tra soggetti privati, valorizzando lo strumento delle "white list" e dell'Anagrafe antimafia degli esecutori;
- l'articolo 83-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, prevedendo modalità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati;
- alla luce delle cennate previsioni normative e degli obiettivi sopra indicati, il Ministero dell'Interno e ANCE intendono sottoscrivere un protocollo di legalità finalizzato a regolamentare un rapporto di collaborazione che consenta di estendere i controlli antimafia sui soggetti esercenti le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa individuate all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, anche nei rapporti tra privati.

VISTI:

- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il d.P.C.M. 24 novembre 2016;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30.

ACQUISITO il parere, adottato nella seduta del 22 luglio 2021, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
MINISTERO DELL'INTERNO E ANCE CONVENGONO QUANTO SEGUE

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

ART. 1

(Finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e ANCE regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori operanti nei settori di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

ART. 2

(Impegni del Ministero dell'Interno)

1. Il Ministero dell'Interno si impegna a:
 - a) assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo ANCE, abilitando i soggetti aderenti, di cui all'articolo 4, comma 3, alla richiesta di rilascio della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, in applicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del medesimo decreto e con l'osservanza delle modalità prescrittive individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente Protocollo;
 - b) monitorare, attraverso le Prefetture, l'attuazione del Protocollo a livello territoriale;
 - c) assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo.

ART. 3

(Impegni di ANCE)

1. ANCE si impegna a:
 - a) sensibilizzare il sistema associativo ai fini dell'adesione al Protocollo;

- b) promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori e subappaltatori esercenti attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, indicate in premessa, attraverso la preventiva verifica di iscrizione degli stessi nelle "white list" o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, oppure tramite consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, ad opera delle Associazioni territoriali delle costruzioni, organizzate nella forma di Collegi autonomi e Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli Industriali;
- c) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.

ART. 4

(Modalità operative)

1. L'adesione al Protocollo ha natura volontaria ed è riservata alle Associazioni territoriali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e, conseguentemente, alle imprese ad esse associate.
2. L'adesione al Protocollo, una volta formalizzata, deve essere comunicata, senza ritardo, ad ANCE e alla Prefettura di riferimento.
3. L'adesione delle Associazioni territoriali di cui al comma 1 comporta i seguenti impegni principali:
 - a) diffondere la conoscenza del Protocollo;
 - b) promuovere l'adesione al Protocollo delle imprese associate e il rispetto dei conseguenti impegni;
 - c) acquisire, per conto delle imprese associate aderenti, la documentazione antimafia riferita ai fornitori/subappaltatori operanti nei settori di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, mediante la consultazione delle "white list" o dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, oppure tramite la consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, con l'osservanza delle modalità prescritte individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente Protocollo.
4. L'adesione delle imprese comporta, in via principale, l'impegno a:
 - a) stipulare contratti e subcontratti aventi ad oggetto una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, esclusivamente con soggetti iscritti nelle "white list", o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, ovvero previa acquisizione della documentazione antimafia liberatoria mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, per il tramite dell'Associazione territoriale di riferimento;
 - b) inserire nei contratti con i propri fornitori/subappaltatori esercenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, apposite condizioni risolutive che consentono di stipulare anche prima del rilascio della documentazione liberatoria con obbligo di recesso in caso di successiva interdittiva, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 5

(Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo)

1. Il Ministero dell'Interno e ANCE si impegnano reciprocamente ad un confronto costante sui temi oggetto del presente Protocollo, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il tavolo di confronto si riunisce con cadenza semestrale o su richiesta formale di una delle parti firmatarie.
3. Le Associazioni territoriali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) aderenti al Protocollo e le Prefetture delle rispettive province collaborano alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall'intesa segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

ART. 6

(Durata e rinnovo del Protocollo)

1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Roma, li

Il Ministro dell'Interno

Il Presidente di ANCE

BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



ALLEGATO TECNICO

al Protocollo d'intesa tra
il Ministero dell'Interno e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO, ACCESSO ED UTILIZZO DELL'UTENTE AL SISTEMA INFORMATIVO
PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PREMESSA

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2015) è stato approvato il Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) contiene i dati riguardanti *le informazioni e le comunicazioni* antimafia, liberatorie e interdittive.

L'accreditamento e l'accesso degli utenti alla BDNA possono avvenire solo ed esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio. A seguito del collegamento e dell'accesso al sistema informativo l'operatore si impegna ad osservare le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella BDNA e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso illegittimo o non autorizzato ai dati o non determinato da ragioni di servizio e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito.

Ogni operazione effettuata è memorizzata dal sistema informativo.

RICHIESTA DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO

Le credenziali per l'accreditamento e l'accesso degli utenti alla BDNA sono rilasciate dalla prefettura competente territorialmente. L'ente richiedente deve inoltrare apposita richiesta utilizzando i modelli disponibili nei siti web delle prefetture (*home page prefettura – come fare per – accreditamento B.D.N.A.*). In particolare:

- a. Mod. 1 - da compilare a cura del responsabile dell'ente richiedente;
- b. Mod. 2 - da sottoscrivere a cura dell'operatore con i propri dati personali. Il modello contiene anche il disciplinare "*Termini e condizioni di utilizzo*".

È necessario indicare su entrambi i moduli il numero dell'utenza di telefonia mobile che sarà utilizzata dall'operatore per l'accesso alla BDNA.

I due modelli, debitamente compilati e firmati, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità dell'utente, devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della prefettura competente ai fini del rilascio delle credenziali di autenticazione al sistema informativo.

A seguito della ricezione della richiesta di accreditamento la prefettura, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla registrazione dell'operatore nella BDNA con conseguente rilascio delle relative credenziali.

In particolare:

- la *password* è spedita automaticamente all'operatore all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Mod. 2;
- la *username* deve essere ritirata in prefettura dall'operatore, previa esibizione del proprio documento d'identità.

CERTIFICAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER DELL'OPERATORE

La password applicativa deve essere cambiata al primo accesso al sistema informativo.

Digitando sul browser l'indirizzo: <https://bdna.interno.gov.it> l'utente si collega al *server virtuale* Citrix e procede all'installazione sul proprio personal computer del *plug-in* per effettuare il download di un certificato digitale avendo cura di seguire le istruzioni presenti nel documento *Istruzioni operative per l'accesso virtualizzato*, disponibile nell'apposita pagina del sito web della prefettura.

ACCESSO ALLA BDNA

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n.193/2014 l'accesso dell'utente alla BDNA prevede una procedura con triplo fattore di autenticazione.

In particolare, l'utente deve effettuare le seguenti operazioni:

1. digitare sul browser l'indirizzo <https://bdna.interno.gov.it>;
2. digitare le credenziali applicative rilasciate dalla prefettura;
3. digitare la password della smart card virtuale ottenuta nel momento del download del certificato digitale;
4. contattare un numero verde utilizzando esclusivamente il numero di telefonia mobile indicato nella modulistica di richiesta di accreditamento;
5. digitare sul proprio *smart phone* il codice di quattro cifre che sarà visualizzato sul personal computer.

Eseguito l'accesso al sistema applicativo, l'utente può utilizzare le funzioni presenti nella home page della BDNA per il profilo-utente al quale è stato abilitato dalla prefettura. In particolare:

- a. inserimento di richiesta di rilascio della documentazione antimafia relativa a persone fisiche e giuridiche;
- b. ricerca di richieste di rilascio della documentazione antimafia inserite dal proprio ente;
- c. consultazione delle white list;
- d. lettura dei messaggi;
- e. consultazione della manualistica.

FUNZIONALITÀ A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE

Effettuate le operazioni di accreditamento al sistema informativo l'utente può inserire nella BDNA le richieste di rilascio di comunicazione e di informazione antimafia, per soggetto fisico o giuridico, scegliendo la motivazione tra quelle indicate nell'apposita selezione.

Successivamente l'utente inserisce il codice fiscale del soggetto e l'importo relativo al valore del contratto (qualora previsto). In caso di richiesta di rilascio dell'informazione antimafia l'utente compila i campi relativi alla residenza del soggetto ed i relativi familiari maggiorenni conviventi (se presenti).

Effettuata correttamente la compilazione di tutti i dati la richiesta entra nel sistema informatico che assegna un numero di protocollo ed effettua automaticamente le conseguenti verifiche presso le banche dati collegate con la BDNA.

INSERIMENTO DELLE RICHIESTE DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Per l'inserimento di una richiesta di rilascio della documentazione antimafia l'utente effettua i passi successivi:

- selezione alternativa delle funzioni "nuova richiesta persona", "nuova richiesta società", "nuova richiesta società estera";
- selezione della motivazione della richiesta;
- inserimento del codice fiscale del soggetto e del valore del contratto, qualora previsto.

Attraverso il collegamento telematico con la banca dati delle Camere di commercio la BDNA effettua automaticamente il popolamento dei soggetti relativi all'impresa oggetto della richiesta. L'utente ha possibilità di aggiornare manualmente, se necessario, i soggetti della visura camerale.

Per le informazioni antimafia è necessario l'inserimento manuale dei dati relativi alle residenze ed ai familiari conviventi maggiorenni (se presenti) per ciascuno dei soggetti facenti parte dell'impresa da sottoporre a verifica in base a quanto previsto dall'articolo 85 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.).

Dopo aver completato la compilazione della richiesta, l'utente la inserisce nel sistema informativo che ne effettua la protocollazione automatica assegnandone l'istruttoria alla prefettura competente.

Qualora possibile, la BDNA rilascia immediatamente la comunicazione o informazione antimafia liberatoria.

ESITO DELLA RICHIESTA

L'esito delle richieste di rilascio della documentazione antimafia può alternativamente essere:

- **NEGATIVO** (comunicazione/informazione liberatoria). In tal caso, qualora possibile, è previsto il rilascio immediato della comunicazione ovvero dell'informazione antimafia liberatoria e la possibilità di stampare il relativo *nullaosta*;
- **IN ISTRUTTORIA**, nel caso di necessità di un'attività da parte della prefettura.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Al termine delle attività svolte dalla prefettura *la richiesta in istruttoria* può avere i seguenti esiti, visualizzabili dall'utente:

- **NEGATIVO** (comunicazione/informazione liberatoria)
- **POSITIVO** (comunicazione/informazione interdittiva). In tal caso, il sistema comunicherà all'utente solo l'esito dell'istruttoria, senza possibilità di visualizzare il relativo provvedimento.
- **ATTI**, in presenza di anomalie; in questo caso l'utente deve inserire una nuova richiesta.

MANUALE D'USO E ASSISTENZA

Il Manuale per l'utente è disponibile on line all'interno della BDNA. Eventuali informazioni possono essere inoltrate alla casella di posta elettronica indicata dalle prefetture nell'apposita sezione dei propri siti web.

Per le richieste di assistenza e supporto tecnico è possibile accedere al Service Desk con le stesse credenziali dell'applicativo BDNA, digitando l'indirizzo: <https://assistenzaciv.interno.gov.it/benvenuto>. È così possibile aprire un ticket d'intervento al quale sarà assegnato un numero identificativo di riferimento anche per eventuali ulteriori comunicazioni.

Nel caso in cui non sia possibile accedere direttamente al Service Desk, si può contattare l'indirizzo di posta elettronica assistenza.dipp@interno.it.

**LINEE GUIDA PER L'ADESIONE DELLE AT/OR E DELLE IMPRESE
AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ DEL 4 AGOSTO 2021, SIGLATO TRA MINISTERO
DELL'INTERNO E ANCE**

Premessa

Il presente atto definisce le modalità per aderire - e i relativi obblighi - al Protocollo di Legalità siglato tra Ministero dell'Interno ed Ance Nazionale il 4 agosto 2021 (di seguito "**Protocollo**"), da parte delle Territoriali aderenti all'ANCE, organizzate nella forma di Collegi autonomi e Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli Industriali (di seguito "**Territoriali Ance**") e, conseguentemente, delle imprese ad esse associate.

1) Adesione delle Territoriali Ance

1. Le Territoriali Ance aderiscono al Protocollo attraverso la delibera dell'organo collegiale allargato o dell'Assemblea, secondo le modalità previste nei propri regolamenti. Al riguardo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli statuti o regolamenti delle singole Territoriali Ance per i successivi passaggi negli organi interni.
2. La copia della delibera (v. Fac-simile delibera, All. 1) viene trasmessa, entro cinque giorni, ad Ance Nazionale e alla Prefettura di riferimento (v. Fac-simile lettera trasmissione adesione, All. 2).

2) Impegni e obblighi per le Associazioni aderenti

Le Territoriali Ance che aderiscono al Protocollo assumono i seguenti impegni:

- a) diffondere tra i propri associati la conoscenza del Protocollo siglato tra Ministero dell'Interno ed Ance Nazionale;
- b) promuovere l'adesione al Protocollo delle imprese associate ed il rispetto dei relativi obblighi, al fine di selezionare in modo responsabile fornitori/subappaltatori esercenti una delle attività cd. "sensibili" (di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012;
- c) acquisire, per conto delle imprese aderenti (v. Fac-simile domanda verifica antimafia, All. 3), in ossequio a quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera c) del Protocollo, la documentazione antimafia riferita ai fornitori/subappaltatori operanti nei settori di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, mediante la consultazione delle "*white list*" o dell'Anagrafe Antimafia degli esecutori, oppure tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, con l'osservanza

delle modalità prescrittive individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del Protocollo stesso.

d) garantire adeguata tutela della privacy nel trattamento dei dati risultanti dalla consultazione della Banca dati antimafia, nonché di quelli forniti dall'impresa ai fini dell'adesione, assumendo l'obbligo di pubblicare l'Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sul proprio portale (Informativa AT, All. 4);

e) collaborare con le Prefetture territorialmente competenti alla efficace attuazione degli impegni derivanti dal Protocollo, segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

3) Adesione delle imprese

1. Le imprese associate aderiscono al Protocollo mediante delibera dell'organo dotato dei poteri di rappresentanza (Fac-simile delibera, All. 5). In ogni caso, affinché l'impresa possa aderire, è necessaria la preventiva adesione al Protocollo da parte della Territoriale ANCE di appartenenza.
2. L'adesione dell'impresa si perfeziona con l'invio della delibera alla Territoriale Ance di appartenenza, che la trasmette alla Prefettura di riferimento e con l'adesione formale al Codice Etico ANCE, approvato il 14 ottobre 2014 (Fac-simile lettera trasmissione adesione, All. 6 e 7);

4) Impegni e obblighi per le imprese aderenti

L'impresa che aderisce al Protocollo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettere a) e b) dello stesso, si impegna a:

- 1) stipulare contratti e subcontratti aventi ad oggetto una delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190 del 2012, esclusivamente con soggetti iscritti nelle "white list" o nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori ovvero previa acquisizione della documentazione antimafia liberatoria mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, per il tramite dell'Associazione Territoriale di riferimento;
- 2) inserire nei contratti con i propri fornitori/subappaltatori esercenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 53, della l. n. 190/2012, apposite condizioni risolutive che consentono di stipulare anche prima del rilascio della documentazione liberatoria con obbligo di recesso in caso di successiva interdittiva, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Si impegna altresì:

- 3) a informare adeguatamente la propria controparte contrattuale della volontà di chiedere gli accertamenti suindicati in materia di antimafia, della loro finalità e delle conseguenze in caso di esito negativo degli stessi;
- 4) a verificare direttamente (oppure in alternativa chiedere ad Ance territoriale di verificare) che l'Impresa non sia già iscritta nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi istituito presso ogni Prefettura (white list) o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, di cui all'art. 30 del d.l. 189/2016 e, in caso contrario, chiedere ad Ance territoriale di accedere alla Banca Dati Nazionale Unica, di cui all'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 al fine di acquisire la documentazione antimafia liberatoria ai fini della stipula;
- 5) a rendere l'Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 alla propria controparte contrattuale, precisando che il tempo di conservazione dei dati è pari a dodici mesi dalla data di acquisizione degli stessi (Informativa imprese, All. 8);
- 6) adottare specifiche misure di sicurezza nel trattamento e nella conservazione delle informazioni ricevute da ANCE Territoriale, al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

5) Responsabilità delle imprese associate

Le Imprese associate che formulano richiesta di verificare la documentazione antimafia alla Territoriale ANCE sono responsabili della correttezza dei dati forniti alle Territoriali Ance ai fini delle verifiche.

Conseguentemente, il contenuto delle autodichiarazioni rese non determina alcuna responsabilità per la Territoriale Ance ricevente, che non risponde di eventuali danni o pregiudizi che dovessero derivare dall'utilizzo improprio degli stessi dati.

Inoltre, eventuali inesattezze, omissioni, errori o malfunzionamenti degli elenchi o delle banca dati di cui al punto 2, lettera c), non determinano alcuna responsabilità per l'Associazione ricevente, la quale non risponde di eventuali danni o pregiudizi che ne dovessero derivare.

6) Procedura per i Direttori p.t./Funzionari delle AT preposte ai controlli

I Direttori p.t./Funzionari delle Territoriali Ance preposti alle verifiche previste dal Protocollo si impegnano all'integrale ed esclusivo rispetto della procedura in esso prevista, ad evitare comportamenti impropri e a non consentire l'accesso di terzi ai dati suddetti.

In calce ad ogni nota di trasmissione dei risultati delle verifiche sulla documentazione antimafia all'Impresa richiedente, i soggetti preposti delle Territoriali Ance comunicheranno all'Impresa che i dati acquisiti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a fornire riscontro alla richiesta di accesso formulata dall'Impresa, precisando altresì che ANCE non è responsabile di eventuali errori od omissioni nella trasmissione dei dati.

22 ottobre 2021

Allegati:

- 1) Fac- simile delibera di adesione della AT al Protocollo
- 2) Fac- simile lettera trasmissione adesione AT - da Territoriale a Prefettura/ANCE
- 3) Fac-simile domanda verifica antimafia
- 4) Informativa AT
- 5) Fac-simile delibera adesione imprese al Protocollo
- 6) Fac-simile lettera trasmissione di avvenuta adesione dell'impresa - da impresa ad AT
- 7) Fac-simile lettera trasmissione adesione di avvenuta adesione dell'impresa- da AT a Prefettura/ANCE
- 8) Informativa imprese